

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CENGARLE, TREU, POZZAR e COLLEONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1969

Integrazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, concernente ricongiunzione delle posizioni previdenziali ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione del trattamento di previdenza e di quiescenza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 2 aprile 1958, n. 322, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1958, ha disposto la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei lavoratori, iscritti a forme obbligatoria di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenze che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione e di conseguenza molti lavoratori non possono utilizzare, per raggiungere il diritto a pensione e per la determinazione della misura della stessa, i contributi versati prima del 30 aprile 1958 nelle diverse forme di previdenza, o non raggiungono il diritto a pensione, o la misura della stessa non riflette tutti i periodi di lavoro o di contribuzione.

Essendo la legge entrata in vigore il 30 aprile 1958 la ricongiunzione delle posizioni previdenziali si opera soltanto nei confronti di coloro i quali, essendo cessati dopo quel-

la data dal servizio che aveva dato luogo alla iscrizione a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, non hanno maturato il diritto a pensione secondo le norme proprie della categoria cui appartengono.

Ne discende una evidente sperequazione di trattamento per coloro che cessarono dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge 2 aprile 1958, n. 322, per i quali la ricongiunzione non opera e, pertanto, sono irrimediabilmente perdute le contribuzioni e l'anzianità maturata, mentre, ripetiamo, si riconosce tale diritto al lavoratore che ha cessato dal servizio dopo il 30 aprile 1958.

Con il pretesto che leggi disciplinanti la attività delle varie forme di previdenza nulla dispongano in merito all'utilizzazione delle posizioni previdenziali che non danno diritto a pensione si violerebbe l'articolo 3 della Costituzione che dichiara: « tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge ».

Di conseguenza perchè non vi siano lavoratori che possono utilizzare tutti i periodi

di lavoro ai fini del diritto e della misura della pensione e lavoratori che non possono utilizzare tutti i periodi di lavoro occorre estendere l'operatività della legge 2 aprile 1958, n. 322, anche ai periodi di assicurazione precedenti all'emanazione di detta legge anche se i lavoratori dovranno sostituirsi nel versamento dei contributi

alla gestione previdenziale presso la quale erano stati iscritti.

Si ritiene pertanto non più differibile procrastinare un legittimo provvedimento che eliminerebbe la lamentata sperequazione di trattamento che concreta una palese iniquità e rende necessaria una disposizione integrativa della legge 2 aprile 1958, n. 322.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322, è aggiunto il seguente comma:

« Tali norme sono valide anche per il personale cessato dal servizio prima del 30 aprile 1958. Qualora gli iscritti a dette forme obbligatorie di previdenza abbiano ottenuto un trattamento in luogo di pensione per il corrispondente periodo di iscrizione, possono chiedere all'INPS la costituzione della posizione assicurativa, mediante versamento dei contributi alle stesse condizioni a cui li avrebbero versati le gestioni previdenziali in applicazione della presente legge ».